



Tribunale
di Milano



PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Premessa

La disciplina del sovraindebitamento riveste una rilevante importanza economica e sociale, mirando a consentire l'accesso alle procedure di risoluzione della crisi in funzione esdebitatoria a consumatori, professionisti, imprenditori minori ed a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure liquidatorie previste nell'ordinamento giuridico concorsuale.

L'opportunità per i debitori civili e per gli imprenditori sottosoglia di accedere agli strumenti del sovraindebitamento, non solo offre loro una prospettiva di risanamento finanziario, ma contribuisce a salvaguardare la stabilità economica complessiva, riducendo il rischio di esclusione sociale per i debitori civili e assicurando una possibilità di ripartenza agli imprenditori.

Il crescente ricorso alle procedure di sovraindebitamento nel circondario del Tribunale di Milano, unitamente all'elevato numero di Organismi di Composizione

della Crisi (OCC) operanti sul territorio, e all'avvento di nuove regole introdotte dal Codice della crisi, hanno accentuato nel settore il moltiplicarsi di soluzioni operative disomogenee.

L'eterogeneità delle prassi applicative attualmente esistenti limita sensibilmente le reali potenzialità degli istituti e crea plurimi inciampi nella gestione dei procedimenti.

In ragione di questo, dal proficuo confronto tra il Tribunale e gli Organismi del territorio, è emersa l'opportunità di favorire la progressiva armonizzazione delle prassi censite, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, idonee ad agevolare il lavoro degli operatori del settore in alcuni snodi cruciali, a beneficio di debitori, creditori, professionisti e del tessuto economico-sociale nel suo complesso.

Il contesto di riferimento, per sua natura multiforme e sfaccettato, esclude che le regole dettate dal Codice della crisi siano esaustive. Le stesse vanno, dunque, attuate e implementate tramite l'impiego di prassi virtuose, che in ossequio a un paradigma di trasparenza, linearità e rapidità, valgano a rendere le procedure pienamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi a cui sono deputate.

Resta necessariamente ferma la periodica verifica di queste regole comuni, con la stessa metodologia dialogica d'approccio e d'azione ora individuata, per preservarne la persistente adeguatezza ed efficacia, attraverso gli adattamenti e adeguamenti che dovessero rendersi via via necessari. Rimane parimenti impregiudicata l'autonomia dei magistrati nell'interpretazione delle norme da applicare al caso concreto.

L'individuazione e la pubblicizzazione di un protocollo operativo, contribuirà a facilitare la gestione delle procedure pendenti, snellendo l'interlocuzione con il Tribunale e riducendo i fattori di conflittualità.

Il protocollo garantirà, in particolare, la piena informazione di tutti i soggetti interessati in ordine al *modus operandi* degli OCC del territorio e del Tribunale, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Questa impostazione, infine, risponde all'esigenza di prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore caratterizzato da un significativo impatto sociale, contribuendo a una maggiore trasparenza e certezza del diritto.

Su queste basi, i seguenti Organismi di Composizione della Crisi:

- Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli avvocati di Milano, iscritto al n.34 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
- Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-

- Lodi, Pavia, Varese, iscritto al n.80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
- Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, iscritto al n.82 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
 - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Garbagnate Milanese (MI), iscritto al n.298 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
 - AIPS OCC MILANO, iscritto al n.301 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
 - SER.COP. a.s.c., iscritto al n.309 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
 - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento I diritti del debitore segretariato sociale Milano, iscritto al n.388 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia
 - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Presidium Debitorum Segretariato Sociale del Comune di Rozzano (MI), iscritto al n.440 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia

e il Tribunale di Milano, in persona del suo Presidente, dott. Fabio Roia, nonché la Seconda Sezione Civile e crisi d'impresa del Tribunale di Milano, in persona del suo Presidente, dott.ssa Laura De Simone, nel concerto con i giudici della Sezione, dott.ssa Caterina Macchi, dott.ssa Luisa Vasile, dott. Sergio Rossetti, dott.ssa Guendalina Pascale, dott. Luca Giani, dott.ssa Vincenza Agnese, dott. Francesco Pipicelli, dott.ssa Rosa Grippo,

condividono e promuovono

le seguenti linee guida.

1. L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

Il tema che in questa sede si è inteso affrontare attiene alla scelta di indirizzo da parte degli Organismi di composizione della crisi che assistono il debitore per le ipotesi in cui non sia possibile comporre il sovraindebitamento con strumenti concordatari, quando le uniche alternative possibili sono la procedura di liquidazione controllata e l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Con la liquidazione controllata il debitore non formula una proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione o riparto, non può sottrarre al concorso dei creditori determinati beni o utilità, unicamente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione controllata "dei suoi beni".

Il testo dell'art.268 CCII, come novellato dal decreto correttivo, ora prevede nell'ultima parte del terzo comma che *"Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo*

all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie". L'accesso allo strumento va, pertanto, limitato alle ipotesi in cui sia prevedibile una distribuzione di attivo in favore dei creditori, mentre ove questo non sia possibile, i debitori potranno accedere alla più snella e meno costosa procedura di esdebitazione dell'incapiente, cui il legislatore del Codice ha destinato un procedimento *ad hoc* con l'art. 283 CCII, che nella formulazione novellata amplia ulteriormente la sua sfera applicativa.

In ipotesi di assenza di attivo ripartibile, l'accesso alla liquidazione controllata non risponde allo scopo che le è consustanziale, di regolazione delle posizioni dei creditori nell'ottica di una loro sia pur parziale soddisfazione; la liquidazione finirebbe per creare un'impalcatura processuale finalizzata a chiamare a raccolta i creditori sulla singolare, implicita premessa di non poterne soddisfare alcuno, unicamente in funzione di una finalità esdebitatoria conseguibile attraverso il diverso, su rammentato istituto dell'esdebitazione dell'incapiente.

Pertanto, l'OCC controllerà attentamente con il debitore la sussistenza di un attivo reale, ancorché minimo, presente e/o acquisibile nell'arco di durata del procedimento, comunque idoneo a consentire di procedere quanto meno ad un riparto finale ad appannaggio, perlomeno, di una parte dei creditori, quand'anche esemplificativamente titolari di diritti di prelazione.

Qualora l'attivo sia particolarmente modesto, è buona norma la rappresentazione puntuale da parte dell'OCC dei bisogni di mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, così che possa chiaramente evincersi già nella relazione allegata alla domanda se residuano o meno dalla liquidazione somme da distribuire ai creditori.

Deve, peraltro, escludersi la possibilità di ricorrere allo strumento quando l'attivo rinvenibile è sufficiente a pagare unicamente le prededuzioni (OCC, liquidatore e spese del procedimento), posto che la procedura comporta in tal caso un evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori, che in mancanza di un attivo da realizzare e distribuire in loro favore non conseguirebbero alcun vantaggio dall'apertura della procedura, assistendo solo alla maturazione di spese prededucibili e quindi di ulteriori passività.

Deve, altresì, escludersi l'ammissibilità di una domanda di accesso alla procedura fondata sulla sola previsione di finanza esterna messa a disposizione da parte di terzi, in quanto si tratterebbe di debitore sostanzialmente incapiente al quale la legge riserva altro strumento e soprattutto altri presupposti per l'esdebitazione.

A tal proposito va chiarito che, in linea di principio, un terzo può intervenire con mezzi propri a supporto del debitore per il pagamento dei debiti di questi ma, per definizione, se la provvista resta appartata, essa non entra nell'orbita del concorso, non sottostando alle relative regole. Se dunque la liquidità di cui dispone la

procedura rimane esterna al sovraindebitato, essa non è idonea a comportare una variazione dello stato patrimoniale del debitore, né dal lato attivo, dal momento che i creditori del debitore possono guardare al solo patrimonio di quest'ultimo, che è l'unico nei cui confronti vantano dei diritti ed è l'unico sul quale possono aspirare a concorrere, né dal lato passivo perché se la finanza non confluisce nel patrimonio dell'insolvente non si creano poste passive per il rimborso del finanziamento e/o si ravvisa una liberalità a vantaggio del sovraindebitato. Ne consegue che, se il sovraindebitato non possiede alcuna liquidità, ma questa viene messa esclusivamente a disposizione di terzi, nel momento in cui fosse aperta la liquidazione mancherebbe il presupposto stesso per la procedura, *id est* l'esistenza di un patrimonio responsabile.

Va, per contro, assicurata la possibilità di accedere alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ad ogni debitore persona fisica meritevole, privo di alcun bene liquidabile, mobile o immobile, che non sia in condizione di destinare ai creditori, neppure in parte, i propri redditi futuri, ove gli stessi rientrino nel limitato importo di cui al comma 2 dell'art.283 CCII, fermo l'obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di attività che consentano un utile riparto tra i creditori.

Il requisito di meritevolezza postulato dalla norma in funzione dell'accesso allo strumento va specificamente parametrato mediante il riferimento al comma 7 dell'art. 283 CCII, sicché l'ammissione al beneficio riguarderà il solo debitore in capo al quale si sia accertata l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Per il proficuo accertamento da parte degli OCC dei presupposti d'accesso dei debitori alle procedure di sovraindebitamento i gestori della crisi potranno acquisire autonomamente, ai sensi del comma 4 -*bis* dell'art.65 CCII, introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136, i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 *ter*, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La nuova disposizione normativa è in vigore dal 28 settembre 2024.

2. LA NOMINA DEL LIQUIDATORE E LA CONFERMA DELL'OCC

Con riferimento alle procedure di liquidazione controllata, recita l'art.270 CCII, al secondo comma, nel testo novellato dal decreto correttivo che:

"2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di

composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”.

Innovando rispetto al testo previgente, la nuova previsione consente al Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, di non confermare come liquidatore il gestore della crisi, senza che ricorrano “giustificati motivi”, ampliando quindi la discrezionalità dell'ufficio nell'individuazione di un nuovo liquidatore.

Essendo stato sottolineato dagli OCC del territorio l'interesse concreto per i debitori ad essere assistiti dal gestore che ha curato l'accesso alla procedura, e risultando evidenti le ragioni di economia processuale che giustificano questa scelta, che evita duplicazioni di attività e tempi di istruttoria, il Tribunale si impegna a tendenzialmente confermare nell'incarico di liquidatori gli OCC di cui all'art.269 CCII, anche esplicitando l'attribuzione della funzione di liquidatore all'Organismo, limitando, a tal fine, la sostituzione alle ipotesi in cui il singolo gestore abbia dato prova di inadeguata formazione e diligenza, ovvero negli incarichi in corso non abbia assicurato uno svolgimento tempestivo ed efficiente delle funzioni, ovvero si discosti ingiustificatamente dalle prassi operative dell'Ufficio, ovvero qualora il gestore non risulti domiciliato nel distretto della Corte d'Appello di Milano e di conseguenza non possa assicurare l'espletamento diretto e personale dell'incarico.

3. ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Al fine di agevolare i liquidatori nello svolgimento delle attività demandate, il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, potrà autorizzare il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, sulla base del combinato disposto degli artt. 42, 49 comma 3 lett.f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII.

Detta autorizzazione, compatibile con l'impianto codicistico, consentirà al liquidatore di definire più rapidamente e agevolmente il perimetro dello stato patrimoniale e reddituale del debitore, nonché del passivo della procedura, consentendo altresì di formare più correttamente l'elenco dei creditori di cui all'art.272 CCII e ridurre il numero delle domande tardive di ammissione allo stato passivo in cui il ritardo nella presentazione non sia imputabile al creditore.

4. LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Il progetto di stato passivo, quand'anche non sia esplicitamente stabilito, deve essere redatto dal liquidatore alla stregua della previsione di cui all'art.203 comma 1 CCII e quindi contenere motivate conclusioni per ciascuna delle domande esaminate.

Il progetto sarà depositato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art.270 comma 2 lett.d) CCII, il che, oltre a favorire un più ordinato andamento della procedura, consentirà, ove possibile, di dar corso a precoci riparti parziali.

Quanto all'incedere degli adempimenti, la scelta assunta dal legislatore nel CCII è stata quella di non replicare il medesimo procedimento accertativo previsto per la liquidazione giudiziale ma di disciplinare in maniera peculiare la formazione dello stato passivo.

Prevede l'art.273 CCII, nel testo come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024 n.136:

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Esaminate le osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.

Il disposto normativo specifico prevede, perciò, un intervento solo eventuale del Giudice delegato nella formazione dello stato passivo, in presenza di reclamo.

Va, tuttavia, rilevato che la disciplina di cui all'art. 273 CCII rappresenta l'attuazione, nell'ambito della liquidazione controllata, del principio del concorso formale previsto all'art. 270 comma 5, che a sua volta richiama la previsione generale dell'art. 151 CCII.

La lettura sistematica della norma induce, dunque, a riconoscere al giudice delegato, nominato in sede d'apertura della liquidazione, un generale potere di vigilanza e verifica della regolarità del procedimento, a tutela dei creditori, del debitore e dello stesso liquidatore. La somma delle prerogative del giudice si compendia, in sede di formazione dello stato passivo, in un controllo di legalità,

soprattutto in punto di ammissibilità delle domande, di rispetto delle regole distributive e dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

La sinergia tra giudice delegato e liquidatore, funzionale alla regolarità ed efficienza della procedura, suggerisce al liquidatore medesimo di procedere al deposito del progetto di stato passivo nel fascicolo telematico, affinché sia posto dalla cancelleria in visione al giudice, prima della trasmissione del progetto – da parte del liquidatore - ai creditori e titolari di diritti sui beni. Ciò permetterà, infatti, il pieno esplicarsi del controllo di legalità ora richiamato.

Laddove il giudice riscontri il mancato rispetto di prescrizioni di legge, segnala questa circostanza al liquidatore, il quale – ove condivide le puntualizzazioni effettuate - riformula il progetto di stato passivo in conformità e lo comunica nel nuovo testo ai creditori.

Dalla comunicazione del progetto decorre il termine di quindici giorni per i creditori per presentare osservazioni.

Trascorso il termine per le osservazioni, ed eventualmente tenuto conto delle stesse, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita nel fascicolo telematico. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono, ora, con reclamo ai sensi dell'art. 133 CCII, e quindi entro 8 giorni dalla conoscenza dello stato passivo esecutivo. Il giudice provvede sul reclamo, sentite le parti, con procedimento deformalizzato. Il contraddittorio previsto può anche essere cartolare.

Nella prospettiva di semplificare e armonizzare il sistema, l'impostazione ora riassunta verrà adottata anche per la formazione dello stato passivo delle procedure pendenti, sia introdotte nella vigenza della L.3/2012, sia intraprese sotto l'egida del Codice della Crisi, perlomeno avuto riguardo agli stati passivi delle domande tardive ancora da depositare (nel senso che il liquidatore procederà al deposito del progetto di stato passivo nel fascicolo telematico per un controllo da parte del giudice delegato prima della trasmissione ai creditori per le osservazioni).

5. – LE ATTIVITA' DEL LIQUIDATORE ANCHE PRECEDENTI IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Come già sopra detto, la sentenza di liquidazione controllata verrà emessa esclusivamente se esistano beni o crediti in grado di assicurare un se pur minimo soddisfacimento ai creditori concorsuali.

Nella quasi totalità dei casi, allo stato, le sentenze di liquidazione controllata sono pronunciate a seguito di ricorso proposto dal debitore e la relazione dell'OCC allegata al ricorso – che deve illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore - già descrive i beni e i diritti suscettibili di liquidazione, per

cui il liquidatore ben potrà avvalersi, sin dalle prime battute del proprio incarico, della ricostruzione dell'attività espletata dall'Organismo nella persona del gestore.

Le poste attive che più frequentemente le procedure presentano sono (i) le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di pensione; (ii) i beni immobili di cui il debitore è titolare, spesso solo pro quota; (iii) i beni mobili, per lo più beni mobili registrati, consistenti, sostanzialmente in autovetture o motocicli.

(i) Le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di pensione. Le spese per il mantenimento del debitore.

In linea generale, non sono compresi nella liquidazione giudiziale i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

L'art. 545 c.p.c. detta la regola della pignorabilità nei limiti del quinto degli stipendi e di quanto dovuto a titolo di TFR. Peraltro, in caso di simultaneo concorso di debiti comuni, alimentari e tributari, il limite si estende sino alla metà di quanto dovuto al debitore per le ridette cause (art. 545, co. 5, c.p.c.).

Le pensioni possono essere pignorate nei limiti del quinto, calcolato deducendo un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

A differenza di quanto originariamente previsto dalla L.3/2012, la sentenza che apre la liquidazione controllata non contiene più alcuna statuizione sui "limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice" e la determinazione delle spese di mantenimento è effettuata dal giudice delegato appena dopo l'apertura della procedura.

Nell'ottica di scongiurare che per un tempo cospicuo l'intera erogazione mensile destinata al debitore sia lasciata nella sua disponibilità, con rischio di sottrazione ai creditori concorsuali di somme agli stessi potenzialmente spettanti, il liquidatore, non appena nominato, è chiamato tempestivamente a:

a) trattenere, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

b) comunicare senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

c) chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Le eventuali mensilità erogate oltre le dodici mensilità (tredicesima e/o quattordicesima) potranno essere dal liquidatore integralmente acquisite alla procedura, in quanto importi aggiuntivi e ulteriori rispetto alle spese funzionali al sostentamento del debitore.

In base agli artt. 272, co. 3 e 282, co. 1, così come interpretati dalla Corte Costituzionale n. 6/2024, stipendi e pensioni non potranno essere acquisiti alla procedura per un periodo superiore ai tre anni dalla data di apertura della liquidazione controllata.

Passando ad esaminare la voce relativa al trattamento di fine rapporto, va premesso che l'attivo recuperabile da parte degli organi concorsuali è, in linea di principio, sempre e solo quello immediatamente spossessabile o autonomamente conseguibile, non anche quello che presuppone un'attività del debitore sottoposto all'esecuzione coattiva sul suo patrimonio, in cui si risolve, *ex latere creditoris*, la procedura concorsuale. Quindi, il TFR è recuperabile nel triennio dal liquidatore, per essere messo a disposizione dei creditori, sul presupposto / evenienza che: 1) il rapporto di lavoro del debitore venga a cessare nel triennio; 2) eventualmente sia stata manifestata la possibilità/volontà/disponibilità del debitore, nel triennio, di chiedere al datore di lavoro un acconto del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà acquisibile nei limiti del quinto (art.268 comma 4 lett. a CCII, art. 545 c.p.c.)

(ii) La liquidazione dei beni immobili di cui il debitore è titolare, anche solo *pro quota*.

Con riguardo alla liquidazione dei beni immobili, per espresso richiamo contenuto nell'art. 275, co. 2 CCII, la normativa di riferimento deve essere quella delle vendite nella liquidazione giudiziale che sono, generalmente, compatibili con la procedura di liquidazione controllata.

Nel caso in cui una procedura esecutiva sia già pendente, il liquidatore dovrà attentamente valutare la facoltà di subentrarvi immediatamente, facendone esercizio tendenzialmente nella regolarità dei casi, salva una diversa valutazione suggerita o imposta dal caso concreto in una prospettiva di massimizzazione dei risultati della liquidazione e/o di contenimento dei costi e dell'alea processuale.

Analoga richiesta di subentro nel giudizio pendente potrà /dovrà essere effettuata nel caso in cui sia in corso un procedimento di divisione civile o endoesecutiva che abbia ad oggetto una quota dei beni facenti capo al debitore.

Quanto ai rapporti tra la procedura di liquidazione controllata e l'espropriazione immobiliare introdotta o proseguita dal creditore fondiario, viene rispettata la regola di giudizio dettata Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, 19 agosto 2024, n. 22914), per cui al creditore fondiario è consentito avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 D. Lgs. n. 385/1993. L'Istituto di Credito può, quindi, avviare o proseguire la procedura esecutiva individuale sul bene coperto dalla garanzia, pur in pendenza della liquidazione controllata (prima liquidazione del patrimonio) che ha acquisito all'attivo il bene, ma deve sottoporre la propria pretesa creditoria all'accertamento del passivo. L'ammissione al passivo è il presupposto per l'esercizio del diritto del creditore a vedersi assegnate somme, quand'anche in via provvisoria, in sede esecutiva, e questo a prescindere dalla costituzione nella procedura di esecuzione forzata del liquidatore della procedura. Ove l'ammissione al passivo del creditore fondiario non si sia verificata, perché non chiesta o non ottenuta, l'intero importo deve essere assegnato alla liquidazione controllata/del patrimonio affinché il liquidatore provveda al riparto tra i creditori ammessi. E', pertanto, il creditore fondiario che per regola generale dovrà fornire al delegato alla vendita prova dell'ammissione del proprio credito al passivo della procedura concorsuale, in maniera tale che il delegato possa a sua volta dare indicazioni all'aggiudicatario affinché versi direttamente una quota parte le somme dovute – detratte quelle che di seguito si dirà – al creditore fondiario.

Eseguita l'aggiudicazione del bene in sede esecutiva, il liquidatore avrà cura di chiedere al giudice delegato la liquidazione di un acconto sul compenso - suo e dell'OCC -, ben potendo trovare applicazione, in quanto compatibile, la previsione dell'art.219 comma 2 CCII. L'acconto sarà determinato in ragione dell'attivo realizzato in seno alla procedura, compreso il ricavato dalla vendita dell'immobile, e al passivo accertato, anche valutato il credito insinuato dal creditore fondiario. Il giudice dell'esecuzione terrà conto della liquidazione effettuata ai fini della determinazione delle somme che l'aggiudicatario verserà direttamente al creditore fondiario.

Nel caso in cui, viceversa, una procedura esecutiva immobiliare (o di divisione) non sia in corso, in presenza di beni immobili il liquidatore si atterrà alle regole operative di seguito individuate:

- (a) non appena aperta la procedura liquidatoria, il liquidatore chiederà di essere autorizzato alla nomina di un perito estimatore, previamente dallo stesso individuato, per la valutazione dei beni del debitore;
- (b) la perizia dovrà essere nel contenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 173-*bis* disp. att. c.p.c. e, nella forma, rispettose dell'indicazioni di cui all'art.

- 216, co. 1 CCII e il liquidatore dovrà vigilare sul rispetto da parte dello stimatore dei tempi concordati e delle prescrizioni di legge;
- (c) il liquidatore avrà cura di richiedere la liquidazione del perito solo all'esito della vendita dell'immobile staggito, in base al prezzo ricavato dalla vendita ai sensi dell'art.161 disp. att. c.p.c.;
 - (d) avvenuta l'aggiudicazione secondo le modalità stabilite nel programma di liquidazione, riscosso il saldo prezzo e le spese inerenti alla vendita, il trasferimento avverrà tramite atto notarile; nel PDL il liquidatore individuerà il notaio ed indicherà i costi a carico della procedura relativi alla cessione.

Ancora, dovranno trovare applicazione le norme di cui all'art. 216 che impongono al liquidatore di effettuare almeno tre esperimenti di vendita all'anno, con facoltà di ridurre del 50% la base d'asta dopo il terzo esperimento andato deserto (co.2), così come le norme (co. 8) che consentono al liquidatore di accettare le offerte di acquisto in riduzione di quarto.

Nelle frequenti ipotesi in cui il debitore sia titolare solo *pro quota* degli immobili attinti alla massa, prima della definitiva stesura del programma di liquidazione, il liquidatore dovrà interrogare i comunisti per sondare la loro disponibilità ad acquistare la quota al prezzo indicato (o indicando) dalla perizia di stima. Ove non giunga un'offerta irrevocabile di acquisto cauzionata al 10% entro 60 giorni, il liquidatore procederà con l'introduzione di un giudizio divisionale. Ove, viceversa, pervenga l'offerta, potrà essere messa in vendita, con procedura competitiva, la sola quota del bene nella titolarità del debitore, in ossequio alla previsione dell'art.600 comma 2 c.p.c.

Eseguite le vendite, il liquidatore chiede al giudice la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione controllata.

(iii) La liquidazione dei beni mobili

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale costituisce titolo esecutivo per la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ai sensi dell'art.270 comma 2 lett. e) CCII.

In occasione del primo accesso presso l'abitazione o la sede del debitore il liquidatore rappresenterà al predetto l'obbligo di rilasciare i beni facenti parte del patrimonio da liquidare, concordando le modalità di rilascio.

Il liquidatore deve sempre accertare il valore di tali beni eseguendone una ricognizione avvalendosi, di un soggetto specializzato come, tipicamente, l'istituto vendite giudiziarie, sempre che non si tratti di beni per cui le quotazioni sono facilmente rinvenibili online (veicoli in genere).

La vendita andrà di regola eseguita tramite commissionario, tipicamente l'istituto vendite giudiziario, con modalità telematiche.

Per la rinuncia alla liquidazione di beni, alla riscossione di crediti o per le transazioni, quali attività non contemplate nella sentenza di apertura della liquidazione, ma suscettibili di divenire necessarie nel corso della fase esecutiva nell'interesse dei creditori, trattandosi di attività di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio del debitore, è necessario sia richiesta l'autorizzazione al giudice delegato.

Per il disposto dell'art.274 CCII, è necessaria l'autorizzazione del giudice per l'esercizio o la prosecuzione di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, ogni azione diretta al recupero dei crediti o a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'autorizzazione potrà essere concessa quando il giudizio che si intende introdurre o proseguire è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e a tal fine nell'istanza dovrà sempre essere riportata la natura dell'azione, i riscontri probatori a disposizione, il valore della richiesta e criteri di quantificazione della medesima, l'eventuale parere del legale incaricato (se acquisito), l'illustrazione delle concrete prospettive di recupero anche in relazione ai tempi che si prognosticano necessari, la stima delle spese legali, le condizioni patrimoniali della controparte.

Le spese prenotate a debito dal liquidatore (ex art.146 DPR n.115/2002 – v. C. Cost. 121/2024) saranno dallo stesso recuperate sul ricavato dalla liquidazione dell'attivo. Il recupero avverrà in prededuzione in quanto spese contratte dal liquidatore per gli scopi della procedura e saranno qualificabili, nell'ambito delle prededuzioni, come spese di giustizia.

6. REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il programma, da predisporre indifferibilmente da parte del liquidatore entro novanta giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, dovrà:

- ❖ presentarsi globale e dettagliato, onnicomprensivo e analitico, riguardare tutto quanto è ricompreso nel patrimonio del debitore e si palesa suscettibile di essere trasformato in denaro (beni, crediti, altre utilità);
- ❖ essere diviso in sezioni separate dedicate ai beni immobili, agli altri beni e ai crediti, contemplare l'individuazione non generica, ma specifica e puntuale delle modalità di vendita e di dismissione dei beni e dei crediti della procedura nonché dei tempi di realizzazione dell'attivo;
- ❖ indicare i beni che siano stati derelitti, nonché, per espressa previsione di cui all'art. 213, co. 3, gli esiti delle liquidazioni già compiute;
- ❖ puntualizzare in dettaglio la tipologia delle procedure competitive prescelte per i differenti beni, le regole e i tempi delle competizioni, i criteri di valutazione delle offerte e le modalità di selezione dell'aggiudicatario, le forme di pubblicità che si intendono adottare, l'eventuale scelta di avvalersi

di soggetti specializzati (non è mai adeguata l'indicazione del commissionario senza chiarire quale procedura competitiva questi adotterà- pure la pubblicità non può essere rimessa al commissionario); in particolare: (i) la pubblicità dovrà avvenire per un periodo variabile dai trenta ai sessanta giorni in relazione all'importanza del bene da vendere, attraverso tutti i canali telematici normalmente in uso, oltre che tramite PVP; (ii) le richieste di visita degli immobili dovranno essere prevista tramite PVP e con le modalità indicate dall'art. 216, co. 6 CClI; (iii) l'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e (iv) la gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematiche, restando escluse – per gli esperimenti di vendita successivi all'emanazione del presente protocollo – la possibilità di ricorrere a vendite miste, tranne casi eccezionali, e a fronte di espressa autorizzazione del giudice delegato;

- ❖ esplicitare chiaramente le attività svolte dal liquidatore prima della redazione del programma di liquidazione in punto di incasso delle somme di spettanza della procedura e relative allo stipendio o alla pensione percepita dal debitore, nomina del perito estimatore e, se possibile, indicazioni relative alla perizia già effettuata, provvedimenti adottati con riferimento alla ricognizione dei mobili del debitore, soprattutto con riferimento ai beni mobili registrati;
- ❖ riferire in ordine alla sussistenza di procedure espropriative pendenti e alle attività poste in essere a tale riguardo;
- ❖ descrivere la sussistenza di contratti pendenti (es. *leasing*) specificando le scelte che al riguardo si intendono adottare;
- ❖ descrivere la sussistenza di liti pendenti promosse dal debitore o contro lo stesso e prendere posizione in ordine all'opportunità di un subentro;
- ❖ indicare specificamente le azioni risarcitorie o recuperatorie esperibili che potrebbero comportare, a vantaggio della procedura, liquidità ripartibile fra i creditori, precisando le diverse soluzioni percorribili e la rispondenza di quella prescelta all'obiettivo della maggior soddisfazione per il ceto creditorio; in tal caso vanno enunciate con chiarezza le varie posizioni, i riscontri probatori a disposizione, il valore della richiesta e criteri di quantificazione della medesima, l'illustrazione delle concrete prospettive di recupero, la stima delle spese legali, le condizioni patrimoniali della controparte. È possibile, non obbligatorio, che il programma di liquidazione specifichi per le azioni prospettate – così come per altri atti liquidatori in cui si rappresenta una potenziale conflittualità - anche la possibilità di addivenire ad una transazione e la soglia entro la quale questa è da ritenersi accettabile, vuoi perché il liquidatore ha vagliato minuziosamente i punti forti e deboli delle singole posizioni, vuoi perché sono già in corso trattative con la controparte.

Tutte le scelte operate dal liquidatore con il programma di liquidazione devono essere giustificate e devono essere delineati i risultati prevedibili e i tempi pronosticabili, così che possano risultare evidenti l'opportunità e della convenienza di ogni singola attività prevista.

Ancorché non espressamente richiamato dal disposto di cui all'art. 272 CCII, deve ritenersi che il liquidatore possa chiedere l'autorizzazione al giudice delegato in ordine alla non acquisizione all'attivo o alla rinuncia alla liquidazione dei beni di cui la liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Il principio per cui le espropriazioni proseguono solo sui beni suscettibili di determinare un realizzo costituisce un principio generale delle esecuzioni, individuali o concorsuali che siano, che trova sicuri addentellati costituzionali ed è espresso generalmente nell'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c.

In applicazione della previsione di cui al comma 7 dell'art.213 CCII per l'esecuzione di ciascuno degli atti conformi al programma di liquidazione dovrà essere chiesta specifica autorizzazione.

7. MANDATI

I prelievi dal conto corrente della procedura per qualsiasi pagamento che il liquidatore è chiamato ad effettuare devono essere autorizzati dal giudice.

8. RELAZIONI PERIODICHE

I rapporti riepilogativi dovranno essere redatti ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione.

Gli stessi vanno strutturati come rendicontazione periodica dello stato di avanzamento del programma di liquidazione, secondo la previsione di cui all'art.275 CCII. Il termine mobile individuato dalla norma, che varierà da procedura a procedura, a decorrere per ciascuna dalla data di deposito del programma di liquidazione, è funzionale ad assicurare un monitoraggio personalizzato, efficiente e tempestivo da parte dei Giudici delegati, in una prospettiva di piena sinergia fra gli organi concorsuali.

Alle rendicontazioni periodiche dovranno sempre essere allegati gli estratti conto del conto corrente della procedura, ove acceso.

Quand'anche non vadano acquisiti alla procedura i beni pervenuti al debitore successivamente al triennio dall'apertura della liquidazione, i rapporti riepilogativi continueranno ad essere presentati qualora, per qualunque ragione, l'attività liquidatoria non possa – eccezionalmente – essere conclusa.

9. RENDICONTO-RIPARTI

Con riferimento a tutte le procedure pendenti introdotte ex L.3/2012 si reputa possibile far ricorso alla puntuale previsione di cui all'art. 275 CCII, sia in punto di

approvazione, da parte del giudice, del rendiconto finale, che di modalità di distribuzione delle somme. Pertanto, anche per tali procedure, lo schema operativo sarà imperniato, come per le procedure introdotte sotto la vigenza del Codice della crisi, sulla comunicazione da parte del liquidatore di un progetto di riparto a debitore e creditori, con termine di non oltre 15 giorni per osservazioni. In assenza di contestazioni, il progetto di distribuzione sarà quindi depositato nel fascicolo della procedura e il giudice delegato ne autorizzerà l'esecuzione.

Al rendiconto finale, per assicurare l'effettività del controllo da parte del giudice, dovrà essere sempre allegato l'estratto conto del conto corrente della procedura.

Al progetto di riparto dovrà, parimenti, essere allegata ogni volta la prova della comunicazione dello stesso al debitore e ai creditori.

10. IL COMPENSO UNITARIO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

L'art. 275 CCII – come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024 n.136 - prevede che: *“terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”*.

A sua volta il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” stabilisce i criteri di determinazione di detti compensi.

Vengono in rilievo, tra le altre, le seguenti disposizioni del D.M. n. 202/2014:

- art. 16 che prevede che nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato e una percentuale del passivo accertato, comprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30; e che i compensi così determinati sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%;
- art. 18, comma 1, che fa rinvio all'art. 16, e prevede che “nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16”.

L'art. 16 disciplina i criteri di determinazione del compenso dell'organismo nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, con la conseguenza che, in forza del rimando all'art. 16, i criteri di determinazione dei compensi del Liquidatore sono sovrapponibili a quelli dell'organismo di composizione.

La norma non disciplina espressamente il caso della liquidazione del compenso al Liquidatore allorché lo stesso già abbia svolto le funzioni di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del debitore né l'ipotesi, in cui ricorrendo le condizioni di legge, il Tribunale non proceda alla conferma come liquidatore del gestore della crisi già designato dall'OCC.

In entrambi i casi, in forza dell'orientamento espresso da questo Tribunale, il compenso dell'OCC nominato Liquidatore è unico, deve essere liquidato dal giudice al termine della procedura (non sarà pertanto inserito nello stato passivo, neppure in parte) e si conviene che debba essere ripartito secondo criteri di proporzionalità rispetto all'attività complessivamente svolta dai seguenti soggetti:

- ✓ Organismo di Composizione della Crisi (OCC) inteso come articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal D.M. n. 202/2014, stabilmente destinato all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, secondo la definizione del D.M. citato;
- ✓ Gestore della Crisi, inteso come persona fisica che, individualmente o collegialmente, in seno all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (cfr. D.M. citato);
- ✓ Liquidatore, professionista nominato dal Tribunale nella sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII.

L'unicità del compenso importa la necessità che la liquidazione complessiva non determini il superamento dei parametri di legge, come individuati dal D.M. menzionato e, contemporaneamente, tenga conto dei seguenti ulteriori elementi:

- del riparto interno delle attività tra l'OCC e il gestore della crisi dallo stesso designato;
- che la determinazione del compenso tra l'OCC e il sovraindebitato può essere oggetto di accordo (art. 14, comma 1, D.M.);
- che l'Organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso (art. 10, comma 4, D.M.);
- che sono ammessi acconti sul compenso (art. 15, comma 2, D.M.).

Al fine di temperare i diversi fattori indicati, nella fase ante-apertura della liquidazione controllata il compenso dovrà essere calcolato dall'OCC in modo assolutamente prudenziale, tenuto conto dei possibili esiti della liquidazione (come sembra prevedere lo stesso dato normativo che fa riferimento all'attivo "realizzato", e non già semplicemente al valore dell'attivo stimato).

Sarà, pertanto, opportuno che la determinazione del compenso –anche qualora avvenga pattiziamente- sia calcolata dall'OCC con riguardo ai valori medi di legge e con riguardo ai presumibili esiti della liquidazione; ciò tenendo conto che la liquidazione definitiva sarà operata da parte del giudice che, ai fini della effettiva

remuneratività dell'attività prestata dai soggetti sopra indicati, potrà procedere alla liquidazione applicando anche i valori massimi di legge, tenendo in ogni caso conto dei criteri indicati dall'art. 15, comma 1, del D.M.

Il riparto del compenso tra l'OCC/gestore della crisi e liquidatore appare particolarmente delicato qualora il Tribunale proceda alla nomina di un liquidatore in persona di un professionista diverso rispetto al gestore nominato in seno all'OCC.

In questo caso si pone la necessità di individuare un meccanismo di riparto che rifletta l'attività effettivamente svolta dai diversi soggetti nell'ambito della procedura.

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dai diversi Organismi in vista della redazione delle presenti Linee Guida condivise, un criterio equo appare quello di procedere alla suddivisione dell'importo nella misura del 50% dello stesso tra l'attività prodromica alla apertura della procedura di liquidazione controllata e l'attività successiva alla apertura della procedura.

La percentuale del 50 % per l'attività che precede l'apertura tiene conto del fatto che l'importo del compenso così determinato va a remunerare sia l'attività svolta dal gestore che quella riferibile all'Organismo, secondo propri criteri di riparto interni.

11. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Anche successivamente all'omologa delle procedure o all'apertura della liquidazione controllata il Referente dell'Organismo di composizione della crisi si curerà di riscontrare che i propri gestori svolgano l'incarico affidato dal Tribunale di liquidatori con diligenza, sollecitudine e professionalità.

A tal fine, in sinergia con il Tribunale, il Referente monitorerà – per quanto possibile- il rispetto da parte dell'OCC chiamato a svolgere l'attività di liquidatore dei termini di legge e previsti dal presente regolamento per il deposito del progetto di stato passivo, del programma di liquidazione e delle rendicontazioni periodiche.

12. LE PUBBLICITA' SUL SITO WEB NEI PROCEDIMENTI

Il Codice della crisi ha innovato le incombenze pubblicitarie relative a plurimi atti delle procedure di sovraindebitamento.

Scelte univoche e uniformità di comportamenti appaiono fondamentali affinché le informazioni che il Codice richiede siano rese pubbliche possano risultare trasparenti ed effettivamente accessibili alla collettività.

Vanno, innanzi tutto, qui richiamati gli adempimenti pubblicitari previsti dal CCII:

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 70 L.3/2012

Omologazione del piano

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

...

8. La sentenza che provvede sull'omologazione di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

CONCORDATO MINORE

Art. 78 L.3/2012

Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

... 2

Art. 80 L.3/2012

Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 270 CCII

Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.

2. Con la sentenza il tribunale:

...

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

Art. 273 CCII (testo antecedente al D. Lgs. 13 settembre 2024 n.136 – in vigore sino al 27 settembre 2024)

Formazione del passivo

...

3. *In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.*

ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO

Art. 282 CCII

Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

Nella scelta tra sito web del Tribunale ([Crisi d'impresa e sovraindebitamento - Tribunale di Milano \(giustizia.it\)](http://Crisi%20d%27impresa%20e%20sovraindebitamento%20-%20Tribunale%20di%20Milano%20(giustizia.it))) e il sito del Ministero di Giustizia, si valuta opportuno preferire, per tutte le pubblicazioni previste dalle norme sopra riportate, il sito web del Tribunale di Milano in maniera tale offrire una consultazione maggiormente prossima e limitrofa al contesto territoriale dei debitori e da monitorare direttamente le pubblicazioni.

La pagina del sito web del Tribunale è in fase di implementazione e a breve prevederà una stringa di ricerca così da rendere effettiva la possibilità di reperimento di quanto pubblicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Essendo il sito web del Tribunale gestito direttamente dall'Ufficio la pubblicazione degli atti sopra elencati avverrà ad opera della Cancelleria, anche laddove il CCII prevede che l'adempimento sia posto a carico del liquidatore (v. art.270 comma 4 e art.273 comma 3).

Essendo, tuttavia, indispensabile depurare gli atti e i provvedimenti dai dati sensibili gli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento e i liquidatori presteranno la propria costante collaborazione provvedendo al deposito di tutti gli atti e provvedimenti da pubblicare sopra elencati – nei tempi previsti per la pubblicazione - in copia oscurata dai dati sensibili.

Non costituiscono dati sensibili, ai fini che qui interessano, il nome del debitore e i nomi dei creditori presenti nello stato passivo, atteso che il loro oscuramento risulterebbe distonico rispetto alla prevista pubblicazione ex lege dei provvedimenti di accesso alle procedure e degli stati passivi.

La richiesta sinergia tra magistrati, Cancelleria, OCC e professionisti in genere è essenziale affinché il servizio previsto sia efficace ed efficiente nell'interesse di coloro che accedono e della collettività tutta.

13. LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

Il ruolo qualificato attribuito dalla legge agli Organismi di Composizione della crisi, che perseguono lo scopo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti esclusi da altre procedure concorsuali disciplinate nell'ordinamento, verrà potenziato, a livello locale. A tal fine gli Organismi si offrono di implementare la diffusione, sul sito web del Tribunale, di ogni informativa utile e dei regolamenti adottati.

14. ADESIONE SUCCESSIVA

Gli Organismi di Composizione della Crisi del distretto non firmatari del presente protocollo potranno anche successivamente aderire allo stesso, formalizzandone la richiesta al Tribunale.

15. IMPEGNO CONGIUNTO ALLA PERIODICA REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO

Si stabilisce, infine, il fermo impegno reciproco a sottoporre a una revisione periodica e sistematica le regole comuni delineate nel presente protocollo, adottando la stessa metodologia dialogica e collaborativa che ha caratterizzato l'attuale fase di elaborazione. Questo processo di verifica, da condursi su base annuale, è finalizzato a garantire la continua adeguatezza e l'efficacia delle previsioni in risposta all'evoluzione del diritto vivente. Inoltre, viene ribadito l'impegno congiunto a sviluppare nel tempo le linee guida anche con riferimento alle procedure relative al Concordato Minore, al Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e all'Esdebitazione del Debitore Incapiente, con l'obiettivo di rendere l'applicazione della disciplina del sovraindebitamento, nel suo complesso, sempre più snella ed efficiente, a tutto vantaggio, *in primis*, dei soggetti che versano in condizioni di disagio economico.

Milano, 15 ottobre 2024

Il Presidente del Tribunale
Dott. Fabio Roia



Il Presidente della Sezione Seconda e crisi d'impresa
Dott. Laura De Simone




Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli avvocati di Milano

Avv. Antonino La Lumia




Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano

Avv. Doriane Martini




Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Pavia, Varese
Dott. Rinaldo Sali



Sportello di Orientamento sociale (SOS MILANO)

Dott. Vincenzo Vita




Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Garbagnate Milanese (MI)

Dott. Marco Gentile



AIPS OCC MILANO

Avv. Agnese Casalaina




SER.COP. a.s.c.

Dott. Paolo Maria Ottolina



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento I diritti del debitore segretariato sociale Milano

Dott. Nicola della Valle



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Presidium Debitores

Dott. Roberto Eduardo

